

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1805**PROPOSTA DI LEGGE**

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

COMPAGNONI, GOMEZ D'AYALA, CACCIATORE, GRIFONE, FOGLIAZZA, MICELI, BIGLI, CORBI, DI PAOLANTONIO, SILVESTRI, MARABINI, SANSONE, BETTOLI, CURCIO, BAGLIONI, CREMASCHI, MARILLI, CIANCA, POLLASTRINI ELETTRA, SACCHETTI, AMICONI, MAGLIETTA, MASSOLA, PIRASTU, MUSOLINO, AUDISIO, TOGNONI, RICCA, BALTARO, MINASI, ALBARELLO, NATOLI, FAILLA, BUFARDECI, CALANDRONE GIACOMO, SCHIRÒ, SPALLONE, BETTIOL FRANCESCO GIORGIO, SCIORILLI BORRELLI, FORA, SAMPIETRO GIOVANNI

Annunziata il 7 ottobre 1955

**Norme interpretative della legge 11 luglio 1952, n. 765,
concernente disposizioni di proroga dei contratti agrari**

ONOREVOLI COLLEGHI! — Allorché il Parlamento italiano approvava la legge 11 luglio 1952, n. 765, con la quale venivano prorogati i contratti verbali e scritti di mezzadria, colonia parziaria, compartecipazione e affitto a coltivatori diretti, compresi quelli con clausola migliorataria e colonia mista ad affitto, nonché le concessioni delle terre incolte o insufficientemente coltivate, fino alla entrata in vigore della legge di riforma dei contratti agrari, nessuno avrebbe potuto prevedere che sarebbero trascorsi molti anni prima che questa legge di riforma fosse discussa ed approvata.

Nessuno comunque avrebbe potuto riscontrare nella legge n. 765 altro fine se non quello di assicurare, salvo le eccezioni espressamente considerate, stabilità al contadino sul fondo sino alla definitiva regolamentazione dei contratti agrari.

Ora, mentre il dibattito su tale argomento di fondo viene ancora rinviato, ac-

cade che ad una parte sempre più notevole di contadini viene negato il godimento del beneficio della proroga. Per tutti i contratti stipulati successivamente all'entrata in vigore di quella legge, infatti, secondo l'interpretazione che la magistratura ha dato all'articolo uno della legge 11 luglio 1952, n. 765, nessuna proroga legale può essere riconosciuta.

Tale interpretazione, se dal punto di vista letterale può apparire corretta, dal punto di vista logico e teleologico indubbiamente tradisce i fini che con quelle norme si volevano perseguire.

Essa infatti ha provocato una serie di contrasti che turbano i rapporti nelle nostre campagne, poiché allo scopo di eludere il beneficio della proroga, concedenti e locatori tentano di imporre e, spesso, carpando la buona fede dei contadini, impongono, la stipulazione di nuovi contratti.

Tutto ciò crea una situazione che non può essere giustificata né dal punto di vista

del diritto, né dal punto di vista della giustizia sociale.

Se il Parlamento ha ritenuto nel 1952, accogliendo le rivendicazioni unanimi delle categorie interessate, di bloccare le disdette per i fini che furono espressamente richiamati nel testo legislativo, non è giusto che del beneficio vengano privati oggi i nuovi contraenti e soprattutto, che a causa della interpretazione che la Magistratura ha dato

a quelle norme, si fornisca con la stessa legge lo strumento per eluderle.

Si propone pertanto con l'articolo che segue, di fornire la interpretazione autentica delle norme contenute nella legge 11 luglio 1952, n. 765, nel senso che i benefici in essa previsti debbano intendersi applicabili anche ai contratti stipulati posteriormente alla entrata in vigore della legge.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

Le norme della legge 11 luglio 1952, n. 765, sono applicabili ai contratti verbali e scritti ivi considerati, anche se stipulati successivamente all'entrata in vigore della legge stessa, nonché alle concessioni di terre incolte o malcoltivate.